

FESTA DI SANTA LUCIA – 13 DICEMBRE 2026

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI MERCATINI

DEGLI HOBBISTI E DELLA CREATIVITÀ

“Dimostrazione, produzione e vendita di prodotti dell’hobbistica e della creatività”

Art. 1 – Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le modalità di organizzazione e di svolgimento del mercatino tipico locale, conosciuto anche come “Mercatino degli hobbisti dell’artigianato e della creatività”.

Il mercatino è inteso quale strumento volto a favorire l’incontro tra domanda e offerta di oggetti che sfuggono alle ordinarie logiche distributive commerciali, nonché a creare luoghi di attrattiva sociale, favorire la conservazione e la trasmissione di antichi mestieri e tradizioni e promuovere l’aggregazione e la socializzazione della cittadinanza.

Le attività disciplinate dal presente Regolamento sono esercitate in aree pubbliche.

L’esercizio dell’attività oggetto del presente Regolamento non è assoggettato:

- alle norme sul commercio in sede fissa (Decreto Legislativo n. 114/1998 e Legge Regionale n. 5/2005);
- alle norme sul commercio su aree pubbliche (Legge Regionale n. 5/2005, Titolo III);
- alle norme sui sistemi fieristici (Legge n. 7/2003).

Art. 2 – Competenze

Le competenze relative all’organizzazione, alla gestione e allo svolgimento del mercatino spettano ai responsabili della **Pro Loco Santa Lucia APS**.

Art. 3 – Definizione di “hobbista”

È definito “hobbista” l’operatore non professionale che non esercita attività commerciale e che vende beni in modo sporadico e occasionale.

Art. 4 – Aree, posteggi e periodo di svolgimento

Il mercatino si svolgerà nel Comune di **Prata di Pordenone**, nelle aree di Piazza dell’Indipendenza e Libertà dei Popoli.

Il numero, la disposizione e le dimensioni dei posteggi saranno individuati e stabiliti dagli organizzatori.

Il mercatino si svolgerà in data **13 dicembre 2026**, nell’ambito della **Festa di Santa Lucia**.

Art. 5 – Settori merceologici ammessi

Gli espositori possono esporre, proporre per lo scambio e vendere prodotti dell'ingegno e della creatività realizzati dagli hobbisti, in serie limitate e di modico valore, nel rispetto dei limiti e delle disposizioni stabiliti dalla normativa vigente, anche in materia fiscale.

Gli hobbisti dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo il modello messo a disposizione dalla **Pro Loco Santa Lucia APS**, con la quale dichiarino che l'attività svolta è priva di connotazione imprenditoriale.

La **Pro Loco Santa Lucia APS** si riserva la facoltà di non accettare richieste relative all'esposizione di merci che, per stato di conservazione, tipologia o caratteristiche, siano ritenute non idonee a valorizzare qualitativamente il mercatino.

Art. 6 – Settori merceologici non ammessi

È fatto divieto di vendita e/o scambio delle seguenti tipologie di beni:

- esplosivi e armi di qualunque genere o tipo;
- beni sottoposti a vincoli ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo n. 42/2004);
- materiale pornografico;
- oggetti preziosi, anche realizzati con parti di pietre e/o metalli preziosi;
- ulteriori tipologie di oggetti che, a giudizio della **Pro Loco Santa Lucia APS** e per motivi di interesse pubblico, siano ritenute non idonee all'esposizione o alla vendita al pubblico.

Art. 7 – Soggetti ammessi alla partecipazione

Possono partecipare ai mercatini, per l'esposizione, la vendita diretta o lo scambio, i seguenti soggetti:

- a) persone fisiche italiane maggiorenni;
- b) persone fisiche maggiorenni appartenenti a uno degli Stati dell'Unione Europea, nonché persone fisiche maggiorenni appartenenti a Stati non membri dell'Unione Europea, purché in regola con le vigenti disposizioni relative all'ingresso e al soggiorno sul territorio italiano;
- c) associazioni di volontariato e associazioni senza scopo di lucro.

Può essere ammessa la partecipazione di uno o due operatori del commercio su aree pubbliche esclusivamente per la somministrazione di alimenti e bevande, purché in regola con tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Ogni partecipante può ottenere un solo posteggio per manifestazione, della dimensione indicativa di **3 metri x 3 metri**.

Per particolari esigenze, preventivamente concordate con la **Pro Loco Santa Lucia APS**, potranno essere concessi spazi aggiuntivi o posteggi attigui, nei limiti delle disponibilità dell'organizzazione.

Requisito soggettivo essenziale e inderogabile è quello di **non produrre in forma imprenditoriale**, in Italia o in altro Stato dell'Unione Europea, i beni posti in vendita o scambio nel mercatino.

Sono ammessi anche i creatori di opere dell'ingegno e della fantasia e gli artisti di strada, secondo le modalità concordate con l'organizzazione.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate **entro e non oltre i 15 giorni antecedenti la manifestazione**, salvo diversa indicazione dell'organizzazione.

I partecipanti dovranno indicare:

- a) dati anagrafici e codice fiscale;
- b) estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- c) tipologia dei beni posti in esposizione, vendita o scambio;
- d) dichiarazione sottoscritta dal partecipante attestante la propria qualità di soggetto non imprenditore e che i beni posti in vendita o scambio sono di sua esclusiva proprietà.

La **Pro Loco Santa Lucia APS** non assume responsabilità nei confronti delle Autorità competenti per eventuali dichiarazioni mendaci, false attestazioni o irregolarità commesse dai partecipanti.

In caso di pluralità di domande, sarà data priorità alle istanze degli hobbisti che intendano effettuare dimostrazioni della propria attività, in considerazione della finalità della manifestazione, nonché alle istanze relative a precedenti mercatini che non siano state accolte per raggiungimento del numero massimo di partecipanti.

In assenza delle condizioni sopra indicate, le istanze saranno accolte secondo l'ordine di presentazione alla Pro Loco.

Art. 8 – Assegnazione del posteggio

La dislocazione dei posteggi sarà stabilita e assegnata dalla **Pro Loco Santa Lucia APS**, in relazione alle esigenze organizzative e agli spazi disponibili.

L'assegnazione del posteggio non costituisce diritto acquisito per successive manifestazioni e non potrà essere scambiata, ceduta a terzi o utilizzata per attività diverse da quelle indicate nella domanda di partecipazione.

Art. 9 – Valorizzazione dei mercatini e attività dimostrative

Contestualmente alle attività di esposizione, vendita e scambio potranno essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative collegate all'origine dei beni esposti, nonché ai relativi processi di lavorazione e produzione.

Potranno inoltre essere realizzate iniziative finalizzate alla divulgazione e alla valorizzazione degli aspetti tradizionali e artigianali tipici del territorio.

Art. 10 – Svolgimento del mercatino e comportamento degli espositori

La **Pro Loco Santa Lucia APS** si riserva la facoltà di emanare disposizioni organizzative, nel rispetto della normativa vigente, al fine di disciplinare lo svolgimento del mercatino e garantire la sicurezza, la libera iniziativa degli espositori, la trasparenza dei prezzi e il decoro della manifestazione.

La vigilanza e il controllo sul rispetto delle disposizioni organizzative sono affidati alla **Pro Loco Santa Lucia APS**, per quanto di propria competenza.

Gli espositori sono tenuti a rispettare le seguenti disposizioni:

- obbligo di esposizione dei prezzi dei beni posti in vendita oppure indicazione che i beni sono oggetto di scambio;
- divieto di circolazione all'interno delle aree del mercatino con veicoli a motore, salvo specifiche autorizzazioni dell'organizzazione;
- divieto di occupare una superficie maggiore rispetto a quella assegnata;
- divieto di utilizzare depositi, sporgenze, merci appese alle tende o altri materiali che occupino gli spazi comuni destinati al transito pedonale;
- divieto di richiamare l'attenzione dei clienti mediante grida, schiamazzi o altri comportamenti che possano arrecare disturbo o pregiudicare il decoro della manifestazione;
- obbligo di lasciare libero lo spazio necessario al transito dei mezzi di soccorso;
- obbligo di non intralciare con le attrezzature espositive il passaggio dei mezzi di soccorso e gli accessi alle proprietà private;
- divieto di installare sistemi di diffusione sonora o musicale non preventivamente concordati con l'organizzazione;
- divieto di effettuare qualsiasi manomissione, alterazione o danneggiamento della pavimentazione, degli arredi e delle eventuali piante presenti nelle aree utilizzate;
- possibilità di mantenere nel posteggio il proprio automezzo, purché questo rimanga interamente all'interno dello spazio assegnato e sia comunque garantito il libero passaggio pedonale tra i banchi e nelle aree destinate al transito.

Art. 11 – Canone per l'occupazione del suolo pubblico

Il canone per l'occupazione del suolo pubblico, secondo le modalità e nei termini previsti dal relativo Regolamento, è a carico della **Pro Loco Santa Lucia APS**, salvo diverse disposizioni dell'Amministrazione competente.

Art. 12 – Sospensione, revoca e allontanamento

In caso di violazioni di particolare gravità o di comportamenti scorretti, la **Pro Loco Santa Lucia APS** potrà disporre la sospensione o la revoca della partecipazione al mercatino, nel rispetto delle proprie competenze.

Sono considerate di particolare gravità, a titolo esemplificativo:

- il mancato rispetto delle disposizioni impartite dal personale della **Pro Loco Santa Lucia APS** in materia di sicurezza, igiene e corretto svolgimento della manifestazione;
- il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano o del patrimonio arboreo.

L'espositore potrà inoltre essere invitato ad abbandonare il mercatino nei seguenti casi:

- accertate situazioni di illecito penale;
- motivi di ordine e sicurezza pubblica o esigenze carattere pubblico;
- mancato svolgimento della manifestazione a causa di condizioni meteorologiche avverse o per altre cause di forza maggiore.

In caso di sospensione, revoca o annullamento della partecipazione, la **Pro Loco Santa Lucia APS** non sarà tenuta ad alcun risarcimento economico, fatto salvo quanto eventualmente previsto dalla normativa applicabile.

Art. 13 – Sanzioni e provvedimenti

Qualora un espositore rifiuti di osservare una o più disposizioni del presente Regolamento o gli ordini impartiti dall'organizzazione nell'ambito delle proprie competenze, la **Pro Loco Santa Lucia APS** potrà adottare i provvedimenti organizzativi ritenuti necessari, fino all'esclusione dalla manifestazione. Eventuali spese direttamente derivanti da comportamenti imputabili all'espositore potranno essere poste a suo carico, ove previsto dalla normativa vigente e previa adeguata documentazione.

Prata di Pordenone, 02/10/ 2026

La Pro Loco Santa Lucia APS